



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione Civile

composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Francesco Mannino	Presidente,
dott.	Francesco Remo Scerrato	Giudice,
dott.	Guido Romano	Giudice estensore,

letti gli atti del procedimento n. 8600/2013 v.g.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 ottobre 2016;

premesso che, con ricorso depositato in cancelleria in data 24 giugno 2016, la Smet S.p.A. chiedeva al Tribunale di Roma «ai sensi dell'art. 2409 c.c., sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, che venga, attesa la particolare gravità dei fatti denunciati, disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci con la nomina di un amministratore giudiziario, determinandosene i poteri e la durata; ovvero che vengano disposti gli opportuni provvedimenti provvisori e convocata l'assemblea per le conseguenti deliberazioni; ovvero, ancora, che venga ordinata l'ispezione dell'amministrazione della società»;

premesso ancora che, a fondamento della svolta domanda, la ricorrente rappresentava che: la S1 S.p.A. è socia della Sit S.p.A. essendo proprietaria di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 34,2%; la S1 S.p.A. denunciava, ai sensi dell'art. 2408 c.c., al collegio sindacale fatti censurabili, gravemente pregiudizievoli per la società, rappresentati, *in primis*, dal grave pregiudizio causato dal conflitto d'interessi dell'amministratore delegato M , relativamente ai rapporti tra la SitLog e la M S.r.l., fornitrice di servizi alla prima, atteso che a quella negoziale si sovrappone una relazione personale tra l'anzidetto amministratore delegato e la sig.ra Micheline Carotenuto, amministratore delegato della M ; nonostante la denuncia *de qua* sia

stata presentata il 21 dicembre 2015 da un socio che rappresenta più di un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale non assumeva alcuna iniziativa; l'amministratore delegato M _____ continuava a governare in solitudine i rapporti con la M _____ nel bilancio relativo all'esercizio 2013 venivano inserite quale "costo" fatture di acconto emesse dalla Mectrans (le nn. 2677/2678/2679/2680/2681/2682 tutte del 23 settembre 2013) per la rilevante somma di complessivi € 300.000,00, prive di una giustificazione negoziale, tant'è che non ne è seguita la "chiusura" con le fatture a saldo; in assenza di giustificazione negoziale, la somma doveva essere richiesta in restituzione alla M _____; ed i bilanci andavano rettificati; anche l'iter di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 era viziato da gravi irregolarità; in particolare, al consigliere di amministrazione L _____ veniva consentito l'accesso ai documenti contabili solo ventiquattro ore prima della riunione consiliare di approvazione del bilancio (cfr., verbale c.d.a. del 27 maggio e del 7 giugno 2016); gli amministratori non prendevano alcuna iniziativa a fronte del grave malfunzionamento dei sistemi informativi; non era possibile monitorare l'effettività delle prestazioni rese dai fornitori alla controllata Sit _____ S.r.l., in quanto mancano i DDT (verbali del CdA del 21.1 e del 27.5.2016); l'amministratore delegato sottoscriveva contratti di consulenza legale col cognato del presidente del collegio sindacale esorbitando dai poteri gestori delegatigli;

premessi, ancora, che si costituivano i Sig.ri M _____, A _____ e N _____ quali componenti del consiglio di amministrazione della Sit I _____ S.p.A., i quali concludevano per il rigetto del ricorso proposto dalla Smet; si costituivano, altresì, con separate comparse, i Sig.ri A _____ e L _____, già componenti del consiglio di amministrazione della società resistente; si costituivano i dott.ri Lucio _____, nella qualità di componenti del collegio sindacale della Sit _____ S.p.A.;

premessi, infine, che si costituiva il curatore speciale della Sit _____ S.p.A. il quale - evidenziato che il giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la costituzione in giudizio si sarebbe tenuta l'assemblea della società al fine di deliberare la sostituzione dell'organo amministrativo - si riservava un maggiore sviluppo delle tematiche al momento in cui saranno rese note le determinazioni dell'assemblea;

 - 2 -

considerato che all'udienza del 14 settembre 2016 - nel corso della quale le parti rappresentavano che l'assemblea della Sit S.p.A., tenutasi il giorno antecedente, aveva provveduto a sostituire l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale - il Tribunale concedeva termine a tutte le parti per il deposito di note e di repliche;

ritenuto che, all'udienza del 5 ottobre 2016, le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Tribunale riservava la propria decisione;

osserva quanto segue

1. Premessa.

La Sit S.p.A. è una società costituita nel 2008 tra diversi soci tutti operanti nel settore dei trasporti e della logistica su "invito" del loro comune cliente FGA (Fiat Group Automobiles). L'attuale compagine sociale è così composta: - Utm S.p.A., titolare del 38,01% del capitale; - spa, proprietaria del 34,2% del capitale; - S.r.l., titolare del 14% del capitale sociale; Federtrasporti S.r.l., titolare del 7 % del capitale sociale.

Al momento della introduzione del presente procedimento (e, precisamente, fino alla revoca disposta dall'assemblea della Sit S.p.A. in data 13 settembre 2016), il consiglio di amministrazione era composto dai Sig.ri

Quest'ultimo, peraltro, era anche amministratore delegato ed è, anche attualmente, direttore generale.

Il collegio sindacale era composto dai dott.ri dott.ri I

2. L'eccezione di incompetenza territoriale.

Secondo la difesa dei Sig.ri

amministratori della Sit S.p.A., la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma sarebbe incompetente a decidere in ordine alla denuncia presentata dalla Smet S.p.A. essendo competente a conoscere del presente procedimento la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Secondo i resistenti, infatti, al fine di individuare il tribunale competente a conoscere della denuncia di gravi

irregolarità occorre avere riguardo alla sede effettiva della società - e non già alla sede legale - e ciò alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c.c. in coerenza con la previsione da parte dell'art. 94 disp. att. c.c. (secondo il quale l'amministratore giudiziario deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione). Pertanto, avendo la Sit Logistic S.p.A. la sede amministrativa in Salerno ove si svolge anche la gestione societaria, il Tribunale competente ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168 sarebbe il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa.

Pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr., a favore della tesi che radica la competenza sulla base della sede effettiva della società, Trib. Monza, 26 aprile 2001; Trib. Milano, 19 febbraio 1999), questo Collegio non condivide tale impostazione.

Infatti, come correttamente osservato da parte ricorrente, rientrando la denuncia al tribunale tra i procedimenti devoluti alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa (art. 3 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in l. 24 marzo 2012 n. 27), il tribunale territorialmente competente deve essere individuato nel tribunale avente sede nel capoluogo di regione nel cui ambito si trovi il giudice che sarebbe stato competente secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale. Ebbene, secondo tali ordinari criteri, il giudice territorialmente competente va individuato in quello del luogo in cui la società ha la sede legale, come si evince chiaramente dall'art. 19 c.p.c. secondo il quale salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede ovvero il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ne consegue che il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui la società ha la propria sede legale, quale risultante dal registro delle imprese. Tale conclusione è, peraltro, corroborata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 103, disp. att. c.c., i provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. E va da sé che è competente all'iscrizione soltanto il registro delle imprese del luogo in cui è situata la sede legale della società.

In definitiva, appartiene esclusivamente al tribunale del luogo in cui trovasi il registro delle imprese, nel quale è iscritta la società di capitali, la competenza ad assumere i provvedimenti previsti nell'art. 2409 c.c. (Trib. Roma, 26 luglio 1985; App. Firenze 19 dicembre 1958).

Avendo la Sit Logistic S.p.A. sede legale in Roma, la competenza a conoscere della denuncia presentata, ai sensi dell'art. 2409 c.c., dalla Smet S.p.A. appartiene al Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia di impresa.

3. Sull'atto di intervento di Federtrasporti Basilicata S.r.l.

Con atto del 13 settembre 2016, è intervenuta nel presente procedimento la Federtrasporti S.r.l., socia della Sit Logistic S.p.A. essendo titolare del 7% del capitale sociale di quest'ultima.

Gli amministratori ed i sindaci resistenti deducono l'inammissibilità dell'intervento e ciò sulla base della considerazione che la natura di giurisdizione volontaria del procedimento ex art. 2409 c.c. è incompatibile con istituti propri e caratteristici del processo contenzioso, quale, appunto, l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c.

Il rilievo non appare fondato.

In particolare, mentre l'art. 2409 c.c. è chiaro nel volere limitare la possibilità di introdurre il procedimento ai soci titolari di una determinata aliquota del capitale sociale, nessuna norma esclude che il socio che quella aliquota non detenga possa intervenire in giudizio al fine di ribadire l'esistenza delle irregolarità denunciate. D'altra parte, il procedimento previsto dall'articolo richiamato ben potrebbe essere intrapreso da più soci che, singolarmente considerati, non sarebbero a tanto legittimati, con la conseguenza che appare davvero irrazionale impedire al socio non legittimato di partecipare al procedimento una volta che questo sia stato instaurato da altri partecipi alla compagine sociale.

E va da sé che una volta ammessa la possibilità per il socio (non legittimato) di intervenire in giudizio deve giocoforza ammettersi che egli possa evidenziare la sussistenza di altre e diverse gravi irregolarità rispetto a quelle inizialmente denunciate dal ricorrente. Una simile conclusione è, infatti, resa obbligata dalla considerazione che il procedimento di denuncia al tribunale non è sottoposto a preclusioni assertive o probatorie né ad una rigorosa corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

4. La denuncia di gravi irregolarità. Cenni in diritto.

Ai sensi dell'art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l'accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" - a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, come da giurisprudenza assolutamente prevalente devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (cfr. App. Salerno, 19 luglio 2005; App. Venezia, 23 luglio 2014; App. Milano, 29 giugno 2012).

Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilevi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri

obiettivi che vanno al di là del mero sospetto (Trib. Novara, 21 maggio 2012; Trib. Mantova, 9 dicembre 2008).

5. L'analisi della denuncia presentata da S S.p.A.

Venendo al merito delle irregolarità della denuncia presentata dalla S S.p.A., giova premettere che la ricorrente ha lamentato: 1) il pagamento da parte di Sit Logistic di sei fatture di acconto emesse nell'anno 2013 da Mectrans S.r.l. per le quali non sussiste documentazione a supporto comprovante l'effettivo svolgimento delle prestazioni o l'ultimazione delle stesse, stante la mancata emissione di fatture a saldo; 2) la mancata emissione da parte di Mectrans di note di credito relative a fatture emesse da quest'ultima nei confronti di Sit Logistic nell'anno 2014 per prestazioni non effettuate; 3) il compimento di atti di gestione eccedenti i limiti di valore dei poteri attribuiti dall'assemblea dei soci al dott. Peres; 4) la gestione della società in contrasto con gli scopi definiti statutariamente che determinano il perimetro dell'oggetto sociale e le modalità di esercizio dell'attività, sia con riguardo all'affidamento di servizi di trasporto a terzi anziché ai soci di Sit, sia con riguardo alla mancata formalizzazione dei rapporti di subvezione in essere mediante la stipulazione di contratti in forma scritta; 5) la sussistenza di anomalie di funzionamento del sistema informatico che gestisce gli ordini della società ai fini della loro contabilizzazione.

Ebbene, ritiene il Collegio che sussista il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società.

Con riguardo al pagamento da parte di Sit di talune fatture in acconto emesse nel corso del 2013 da M S.r.l., il Tribunale osserva come, effettivamente, dalla documentazione prodotta, non sussista una prova concernente l'avvenuta esecuzione, da parte della M delle controprestazioni che legittimerebbero quei pagamenti. Né risulta la successiva emissione di fatture a saldo.

E va da sé che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, le operazioni di sottofatturazione e di sovralfatturazione nei rapporti commerciali con fornitori (al pari dell'attribuzione ai soci di commissioni in nero da parte di detti fornitori, della indebita rivalutazione del magazzino, dello storno del conto cauzioni di una somma rilevante e dell'addebito di essa al conto crediti diversi) costituiscono irregolarità amministrative gravi ed idonee a giustificare i provvedimenti previsti (App. Milano, 8 marzo 1991).

Secondo gli amministratori uscenti di Sit Logistic, le fatture in argomento corrispondono a servizi in effetti resi da M ; in favore di S e, comunque, nessun danno ha subito Sit, atteso che le prestazioni sottostanti tali fatture sono state verificate e regolarmente pagate dalla committenza finale (I Fast) e in relazione ad esse Sit medesima ha regolarmente ricevuto da M i fees pattuiti. Inoltre, secondo la prospettazione dei resistenti, tali pagamenti si inserirebbero nell'ambito di un accordo transattivo stipulato tra la Sit e I Fast.

Tuttavia, non risulta che l'accordo transattivo faccia effettivo riferimento alle fatture oggetto della denuncia né è possibile evincere l'effettiva esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali quelle fatture sono state emesse.

La Sit S.p.A. lamenta, poi, che la gestione della società avvenga in contrasto con gli scopi definiti statutariamente che determinano il perimetro dell'oggetto sociale e le modalità di svolgimento dell'attività sia con riguardo all'affidamento di servizi di trasporto a terzi anziché ai soci di Sit Logistic sia con riguardo alla mancata formalizzazione dei rapporti in essere con i sub vettori mediante la stipulazione di contratti in forma scritta.

Va sul punto evidenziato che l'art. 4 dello Statuto sociale prevede che lo svolgimento delle attività ivi elencate avvenga direttamente per opera della società ovvero indirettamente tramite società partecipate: lo statuto sembrerebbe escludere, dunque, la possibilità di affidamenti a terzi estranei rispetto alla società.

Inoltre, l'art. 44 dello statuto - pure rubricato come "disposizione finale" - prevede poi che "la società ha la finalità, da cui è ispirata, di organizzare e gestire i flussi del traffico intersezionale della Fiat Group Automobiles in maniera compatibile alle esigenze del Cliente. Per questo motivo la società dovrà nel corso della sua operatività, garantire a tutti i soci aderenti alla stessa, già titolari di un rapporto contrattuale diretto con la medesima Fiat Group Automobiles al 31/12/2008, la conservazione dell'esecutività diretta delle attività di trasporto intersezionale per le tratte di cui gli stessi soci aderenti erano nel passato titolari e nella misura della quota sulla stessa tratta dagli stessi precedentemente eseguita (...). Relativamente all'acquisizione di nuove attività che la società qui costituita sarà in grado di realizzare in aggiunta all'iniziale e consolidato contratto di trasporto intersezionale per Fiat Group Automobiles, si adotterà un sistema di attribuzione di tale trasporto tra i soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali".

Anche il tenore della disposizione da ultimo riportata - che, in quanto inserita nello statuto sociale, vincola l'attività dell'organo gestorio - sembra escludere la possibilità

di un affidamento a terzi delle commesse che, al contrario, devono essere ripartite tra i soci.

Non è necessario, in questa sede, entrare nel merito se la Sit Logistic debba essere qualificata come società consortile o meno: è, però, evidente che l'affidamento a terzi delle commesse non appare giustificato dallo statuto sociale. Detto affidamento - pacifico, in quanto ammesso dagli amministratori uscenti - implica una grave irregolarità nella gestione della società che giustifica l'ispezione giudiziaria. Sussiste sul punto anche il requisito della potenzialità lesiva della condotta degli amministratori in quanto potendo ben verificarsi che l'affidamento ai terzi delle commesse sia maggiormente oneroso rispetto all'affidamento di esse ai soci.

Parte ricorrente lamenta poi il compimento di atti di gestione eccedenti i limiti di valore dei poteri conferiti al dott. Pe In particolare, quest'ultimo avrebbe stipulato un contratto di consulenza annuale con l'avv. Antonio Carrella per un importo complessivo di € 80.000,00, superiore di € 30.000,00 rispetto ai limiti di valore (€ 50.000,00) previsti dai poteri attribuitigli dall'assemblea dei soci di Sit per la stipula di contratti con firma unica.

Tale allegazione è stata espressamente ammessa dagli amministratori i quali si sono limitati ad evidenziare, da una parte, che il dott. F ; avrebbe affidato tale incarico confidando che il presidente del consiglio di amministrazione avrebbe poi apposto la "doppia firma" e, dall'altra, che da tale irregolarità non sarebbe derivato alcun danno.

Ebbene, ferma l'irrelevanza della prima considerazione, non è affatto certo che alla società non sia derivato alcun danno, in quanto allo stato non è possibile compiutamente verificare - da qui la necessità dell'ispezione - l'attività svolta dal legale incarico e, dunque, la congruità del compenso ricevuto. Infatti, i resistenti si sono limitati a depositare un elenco (doc. 32), non sottoscritto da alcuno e privo di ogni elemento volto a consentire una verifica, in concreto, dell'attività svolta dall'avv. per conto di Sit : S.p.A.

Peraltro, anche la circostanza che l'assemblea della Sit abbia rigettato la proposta, formulata dal socio Smet, di intraprendere, nei confronti del dott. Peres, azione di responsabilità, motivando sulla base della congruità dei compensi corrisposti non appare di rilievo, in quanto la deliberazione dell'assemblea, se da un lato non elimina l'irregolarità posta in essere, dall'altro costituisce un atto di manifestazione volontà sostanzialmente riconducibile ai soci di maggioranza oggi in contrasto con la società ricorrente.

Anche in relazione a tale doglianza, dunque, appare necessario un approfondimento da demandare ad un ispettore.

Parte ricorrente evidenzia, sotto altro profilo, l'esistenza di anomalie e di malfunzionamenti del sistema informatico che gestisce gli ordini della società ai fini della loro contabilizzazione.

Ebbene, di tale irregolarità sussiste prova documentale.

Nella relazione del collegio sindacale del 13 giugno 2016, i sindaci, pur considerando la validità del sistema Gles, evidenziavano - sul presupposto che "il fatto che il corretto funzionamento del sistema dipende dai dati relativi ai singoli contratti stipulati con i fornitori che vengono inseriti manualmente da un operatore" - che "sarebbe necessario (...) prevedere e quindi implementare una procedura di verifica dei dati manualmente inseriti". Inoltre, il Collegio rappresentava ulteriormente che "a nostro parere, l'utilizzo pratico del sistema è stato prematuro, necessitando di un maggior periodo di beta-testing dal momento che verifiche effettuate con gli operativi hanno evidenziato diversi malfunzionamenti che hanno determinato disagi e, a volte, blocchi dell'ufficio".

In definitiva, anche sotto tale aspetto, non può dirsi che il sistema contabile ed amministrativo sia del tutto adeguato alla struttura della Sit Logistic.

L'esame delle doglianze appena menzionate appare sufficiente per ritenere sussistente la necessità di disporre l'ispezione della Sit Logistic: sarà poi dell'ispettore designato procedere, oltre che ad un approfondimento di esse, anche ad una valutazione in ordine alle ulteriori gravi irregolarità denunciate tanto dalla ricorrente che dalla intervenuta Federtrasporti S.r.l.

6. La sostituzione degli amministratori e dei sindaci intervenuta nel corso dell'assemblea del 13 settembre 2016.

In data 12 settembre 2016, l'assemblea della Sit S.p.A. provvedeva a sostituire l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale procedendo poi alla nomina del prof. [redacted] quale amministratore unico della società e dei dott.ri [redacted] quali componenti del collegio sindacale.

Occorre, dunque, valutare se la sostituzione degli organi sociali importi la necessità di sospensione del procedimento ovvero se essa non sia ostativa al potere del Collegio di nominare un ispettore.

Il terzo comma dell'art. 2409 c.c. dispone che il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori ed i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino senza

indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

La *ratio* di tale disposizione introdotta con la riforma del diritto societario - la quale ha recepito sul punto l'orientamento giurisprudenziale maggioritario precedente - consiste nella volontà di evitare, per quanto possibile, ingerenze di estranei nella gestione societaria: per un verso, prevedendo un controllo immediato sulla legittimità ed opportunità dell'ordine di ispezione; per altro verso, favorendo rimedi endosocietari idonei ad elidere a monte la necessità di disporre l'ispezione della società.

Tuttavia, appare del tutto evidente come la mera sostituzione di amministratori e sindaci non è sempre, di per sé, idonea a garantire la cessazione delle irregolarità e la loro eliminazione, con la restituzione della società all'ordinario corso gestionale. Proprio per tale ragione, deve ritenersi che la sostituzione degli organi societari non importi, escludendo ogni valutazione da parte del tribunale, l'automatica improcedibilità del ricorso, dovendo, al contrario, il collegio esaminare la sussistenza dei presupposti, indicati chiaramente dalla legge, per la sospensione del procedimento.

In questa prospettiva, in caso di sostituzione degli amministratori e dei sindaci, il tribunale è, comunque, chiamato a valutare sia l'adeguata professionalità dei nuovi soggetti nominati dall'assemblea, sia l'attività che costoro hanno compiuto e intendono compiere per rimuovere le violazioni denunciate, attività sulle quali dovranno riferire al Tribunale medesimo, che procederà, ove occorra, anche in tale ipotesi, alla loro revoca ed alla nomina di un amministratore giudiziario. In altre parole, pur in presenza della sostituzione degli amministratori (e dei sindaci), il tribunale ben può procedere all'ispezione allorquando il nuovo organo gestorio non offra sufficienti garanzie, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, in ordine alla volontà di intraprendere una seria verifica sulle lamentate gravi irregolarità ed al porre in essere i provvedimenti conseguenti.

Ebbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, tale valutazione sia negativa.

In primo luogo, merita di essere osservato come la nomina di un amministratore unico "restringa" i legami in essere tra la gestione della società ed i soci di minoranza. Infatti, l'esistenza di un consiglio di amministrazione comportava la presenza, all'interno di esso, di personalità espressione o, comunque, indicate dai soci di minoranza (e, quindi, anche di S. S.p.A.): tale collegamento tra l'organo amministrativo della società ed i soci di minoranza di essa viene, a seguito della deliberazione del 12 settembre 2016, ad essere del tutto reciso. Infatti, la nomina del prof. Bifulco è intervenuta con il voto contrario del

socio Smet e con l'astensione dei soci Federtrasporti a, Al contrario, la nomina di un consiglio di amministrazione - come in passato sempre avvenuto - sulla base del voto di lista avrebbe, invece, consentito una migliore ponderazione ed un maggiore controllo delle decisioni, in considerazione della natura eterogenea della compagine sociale.

Sul punto, appare corretta la considerazione che è stata ignorata sia la richiesta e l'interesse del socio di minoranza di procedere col meccanismo del voto di lista (che avrebbe assicurato la presenza di un suo esponente nel consiglio di amministrazione), sia l'esigenza di trasparenza perseguita con il procedimento di cui all'art. 2409 c.c.

Sotto altro profilo, merita di essere evidenziato come il prof. non possieda alcuna specifica esperienza nel settore di operatività della Sit S.p.A. Inoltre, egli non garantisce alcuna indipendenza dal socio di maggioranza della Sit Logistic S.p.A. di cui erano espressione gli amministratori cui vengono addebitate le gravi irregolarità. In particolare, egli ha ricoperto la carica di Presidente del collegio sindacale di Abaco, attualmente socio unico di UTM S.p.A. che, in quanto proprietaria di una aliquota pari al 38,01% del capitale sociale, è socia di maggioranza della

Sit : S.p.A. Peraltro, risulta che Al è partecipata dal Gruppo , che detiene una partecipazione azionaria del 23,50% in Multilog, principale concorrente di Sit Logistic nell'area di operatività della società. Il prof. è, poi, componente del collegio sindacale di Multilog, come detto, diretto concorrente di SIT. Peraltro, lo stesso prof. partecipò, quale rappresentante di Utm S.p.A. all'assemblea della Sit : S.p.A. del 30 giugno 2016.

Né può sostenersi che la sostituzione del consiglio di amministrazione precedente con il prof. implichi quella necessaria discontinuità nella gestione, complessivamente intesa, della società. E, infatti, l'assemblea non ha inteso revocare il dott. ; dall'incarico di direttore generale, con la conseguenza che appare fondato il timore che questi possa continuare, anche nel futuro, ad influenzare la gestione societaria.

Infine, anche il nuovo collegio sindacale non appare in grado ad operare una cesura rispetto alla precedente gestione in quanto i dott.ri

io sono attuali componenti del collegio sindacale di Abaco, di cui è presidente il prof. , attuale amministratore unico di Sit



D'altra parte, anche l'indicazione, intervenuta nel corso dell'udienza del 5 ottobre 2016, delle attività che il prof. _____ intende intraprendere appare caratterizzata da una assoluta genericità tale da impedire al giudicante una valutazione prognostica positiva circa la bontà delle iniziative future.

7. L'ispezione della Sit _____ S.p.A.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene la necessità di disporre, ai sensi dell'art. 2409 secondo comma c.c., l'ispezione della Sit _____ S.p.A. L'ispettore - da individuarsi nel dott. _____ il quale dovrà provvedere ad accettare l'incarico con dichiarazione da depositarsi in cancelleria entro dieci giorni dalla comunicazione della presente provvedimento - dovrà valutare l'esistenza di tutte le irregolarità denunciate dalla ricorrente e dalla Federtrasporti _____ S.r.l.

Le spese dell'ispezione dovranno essere anticipate dalla ricorrente S _____ S.p.A. e dalla interveniente Federtrasporti _____ S.r.l.

p.q.m.

- dispone procedersi alla ispezione dell'amministrazione Sit _____ S.p.A.;
- nomina ispettore il dott. _____, con il compito di verificare l'esistenza di tutte le irregolarità denunciate dalla ricorrente e dalla Federtrasporti _____ S.r.l.;
- invita il dott. _____ a volere depositare in cancelleria, entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'atto di accettazione dell'incarico;
- fissa l'udienza per la verifica dei risultati dell'ispezione per il giorno 5 aprile 2017, ore 9,30 invitando l'ispettore nominato a depositare in cancelleria la relazione sull'ispezione entro il termine di 15 giorni prima dell'indicata udienza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 26 ottobre 2016

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 3^a Civile

Depositato in Cancelleria a

Roma, il 06.10.2016

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

